Codice A1706B
D.D. 15 ottobre 2026, n. 984
Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo Regionale annuale delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 ''Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticame..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 984/A1706B/2026 DEL 15/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo Regionale annuale delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" per l'anno 2026. Impegno di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2026. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026

- la Legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

- con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre nel caso dell'affidamento *in house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

- il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obbiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

- l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel disciplinare il principio di auto-organizzazione amministrativa, conferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a forme di cooperazione orizzontale quando l’accordo intervenga esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti concedenti, sia volto a garantire che i servizi pubblici di competenza siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi comuni, sia retto esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e comporti l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento dei compiti comuni;

- la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle parti potrebbe corrispondere all’altra nell’ambito della attività previste dall’accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che l’eventuale onere economico posto a carico di una delle parti sia accompagnato dall’obbligo di rendicontazione;

- in attuazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), la cui realizzazione è demandata a un’attività di programmazione sia a livello statale che regionale;

- al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (d’ora in avanti IZSPLV), Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell’accordo, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;

- il “*Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati*” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o PON), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e successivo “*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati*” (abbreviato *Programma Operativo Regionale delle ispezioni* o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;

- del Programma Operativo Nazionale per l’anno 2026 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 281/1997 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026); il PON 2026 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- il PON individua il *Network* Italiano Laboratori del controllo ufficiale OGM (NILO) quale rete nazionale di riferimento di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la

costituiscono la specifica competenza specialistica in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.

- nella seduta dell'8 ottobre 2025 del Tavolo di coordinamento per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, istituito con decreto direttoriale n. 43 del 13 settembre 2024 presso la Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE, è stato comunicato che il laboratorio ICQRF di Salerno, pur avendo manifestato la propria disponibilità all'esecuzione di analisi relative al divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato MON810, non avrebbe potuto garantire per l'anno 2026 il supporto preventivamente accordato.

- con D.G.R. n. 6-2534 dell'11 maggio 2026 la Giunta regionale ha approvato il "Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) per l'anno 2026" e il "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l'anno 2026", demandando, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del SAA, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione di quanto necessario per l'acquisizione delle capacità analitiche necessarie all'attuazione del POR 2026;

- con il medesimo provvedimento regionale, nell'ambito della quota imputata al Programma Operativo Regionale OGM, è stato riservato l'importo di euro 5.000,00 alle analisi biomolecolari, restando possibile la rimodulazione in aumento di tale quota, entro la dotazione complessiva del pertinente capitolo e nel rispetto delle procedure contabili vigenti, in caso di non conformità, segnalazioni, allerte o ipotesi di illecito che richiedano ulteriori campionamenti e analisi soprattutto riguardo le linee di attività II e VI avviate in via incidentale;

Attesa la necessità, in esecuzione della D.G.R. n. 6-2534 dell'11 maggio 2026 e in coerenza con il PON OGM 2026, di assicurare l'esecuzione delle analisi biomolecolari correlate alle attività ispettive programmate, mediante accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, struttura pubblica appartenente alla rete NILO e dotata delle competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività analitiche e di supporto previste dal Programma Operativo Regionale;

Ribadito altresì che:

- l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

- le attività previste dall'accordo, per quanto di competenza dell'Istituto, sono riconducibili ai compiti esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 ("Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"), nello specifico:

a. studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;
b. ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana

e benessere animale.

Dato atto che la soglia di cui all'art. 7, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, va riferita alle specifiche attività interessate dalla cooperazione e non alla generalità delle attività analitiche svolte dall'Istituto; nel caso di specie, l'attività oggetto dell'accordo consiste nell'esecuzione di analisi biomolecolari su campioni ufficiali prelevati nell'ambito del POR OGM 2026, con particolare riferimento alla ricerca e identificazione di OGM e del mais MON810 secondo gli standard tecnico-scientifici della rete NILO/CROGM e nell'ambito di procedure pubblicistiche di vigilanza, attività che, per presupposti, modalità di esecuzione e destinazione degli esiti, e inserimento nel sistema nazionale e regionale di vigilanza OGM, non risulta svolta sul mercato aperto in misura pari o superiore alla soglia prevista dalla predetta disposizione.

Resta pertanto esclusa la configurabilità dell'accordo come affidamento di un servizio analitico contendibile sul mercato, trattandosi di cooperazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche volta all'attuazione del sistema nazionale e regionale di vigilanza OGM.

Vista la D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018 con la quale è stata affidata al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare di cui al Titolo V "*Contrasto alle frodi agroalimentari*" della L.R. n. 1/2019, incardinato presso il Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, l'attuazione di quanto derivante dal citato Decreto MATTM 8 novembre 2017.

Rilevate le comuni finalità dell'IZSPLV e della Regione in ordine alla tutela pubblica e alle specifiche competenze possedute in materia di OGM da entrambi gli Enti.

Preso atto che l'attuazione del DM 8 novembre 2017 costituisce perseguimento d'interesse pubblico.

Dato atto dell'esito positivo dell'attività svolta nelle precedenti annualità condotta sulla scorta dell'Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 approvato con D.D. n. 883/A1706B del 23 ottobre 2023.

Tenuto conto dell'interesse comune della Regione Piemonte, Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e dell'IZSPLV di Torino - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate, a collaborare per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* approvato con D.G.R. n. 6-2534 dell'11 maggio 2026.

Reputato opportuno:

- stipulare un accordo organizzativo di partenariato orizzontale che definisca attività, tempi, procedure e modalità di coordinamento;

- definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale partecipazione dei costi affrontati.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'IZSPLV - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni.*

Atteso il completamento delle attività formative condotte dall'IZSPLV nei confronti degli addetti al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare al fine di trasferire le adeguate conoscenze in materia di campionamento e omogeneizzazione del campione globale di piante GM., fermo restando la possibilità di ulteriori momenti di confronto tecnico-operativo ove necessari.

Considerato che, sulla scorta delle esperienze maturate nelle precedenti annualità in materia di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati, il fabbisogno analitico ordinariamente programmato per l'anno 2026 è riferito in via principale alla Linea IV del PON/POR, concernente la vigilanza sul rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810, e risulta quantificato in un numero massimo di 15 campioni, ferma restando la possibilità di analisi ulteriori connesse alle altre linee di attività del PON/POR o a esigenze di approfondimento, conferma o caratterizzazione conseguenti a non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie.

Considerato che le attività di vigilanza in campo previste dal POR OGM 2026 — in particolare la Linea IV, concernente la verifica del divieto di coltivazione del mais MON810, nonché la Linea II, presentano carattere stagionale, essendo vincolate ai cicli vegetativi delle colture oggetto di controllo, e che il tempestivo avvio delle operazioni ispettive e il contestuale conferimento dei campioni ai laboratori della rete NILO presuppongono la preventiva disponibilità della copertura finanziaria per l'intero fabbisogno analitico, ivi comprese le eventuali analisi di approfondimento o incidentali che potrebbero rendersi necessarie nel medesimo arco temporale, senza possibilità di differimento;

Preso atto della quantificazione forfettaria delle spese a carico dell'IZSPLV per lo svolgimento delle attività ordinarie previste dalla linea di attività IV del POR OGM 2026, come rappresentata dall'Istituto in occasione dell'incontro tecnico del 15 gennaio 2026, tenutosi in videoconferenza tra i rispettivi referenti delle attività inerenti all'accordo, e valutata complessivamente in circa euro 10.000,00, comprensivi di analisi, consumabili extra analisi, composizione, allestimento e stoccaggio aliquote, strutture e personale di supporto impiegato, attività di consulenza e gestione delle eventuali specifiche competenze relative alla Legge n. 689/1981;

Attesa, in caso di particolari esigenze, la prosecuzione delle attività di supporto tecnico-scientifico condotte dall'IZSPLV nei confronti degli addetti al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare al fine di trasferire le adeguate conoscenze in materia di campionamento e omogeneizzazione del campione globale di piante GM;

Considerato che le ulteriori linee di attività del PON e del POR, in particolare la linea II, VI e gli eventuali approfondimenti analitici non preventivabili e concernenti la linea IV, restano comprese nel quadro generale della collaborazione istituzionale disciplinata dall'accordo con l'Istituto e per le quali l'esecuzione di analisi biomolecolari non può essere oggetto di programmazione quantitativa preventiva, trattandosi di attività eventuali, incidentali e subordinate al riscontro di elementi di sospetto, non conformità, segnalazioni, allerte, evidenze ispettive o altre circostanze che rendano necessario il prelievo e l'analisi di campioni.

Preso, altresì, atto dell'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'impegno complessivo, una dotazione finanziaria anche a copertura delle eventuali analisi biomolecolari di approfondimento, conferma o caratterizzazione conseguenti al riscontro di non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie nell'ambito delle linee di attività II e VI del POR, nonché della stessa linea IV, ove i campionamenti programmati evidenzino situazioni meritevoli di ulteriore accertamento.

Considerato che la D.G.R. n. 6-2534 dell’11 maggio 2026, nel demandare al Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima, ha espressamente previsto la possibilità di rimodulazione in aumento della quota inizialmente destinata alle analisi OGM, entro la dotazione complessiva del pertinente capitolo e nel rispetto delle procedure contabili vigenti, e che la previsione di un impegno comprensivo anche della quota condizionata per le analisi incidentali costituisce esercizio prudenziale e anticipatorio della delega conferita, funzionale alla continuità operativa di attività di vigilanza a carattere stagionale non differibile;

Rilevata l'impossibilità di una previsione puntuale circa il numero e l'importo delle analisi biomolecolari aggiuntive, trattandosi di esigenze del tutto incidentali, subordinate al verificarsi di circostanze non anticipabili né programmabili, il cui mancato tempestivo riscontro potrebbe pregiudicare la completezza istruttoria e l'efficacia dell'azione di vigilanza;

Ritenuto ragionevole, per analogia con la struttura dei costi rappresentata dall'IZSPLV per le analisi ordinarie della linea IV, stimare in ulteriori euro 5.000,00 la quota di compartecipazione agli oneri eventualmente sostenuti dall'Istituto per tali attività incidentali, e prevedere pertanto una compartecipazione complessiva fino a un importo massimo di euro 10.000,00, fermo restando che la liquidazione della quota condizionata resta subordinata all'effettiva esecuzione delle analisi e alla relativa rendicontazione;

Considerato opportuno prevedere, per le ragioni sopra esposte, una spesa complessiva massima di euro 10.000,00.

Atteso che le ulteriori analisi non ordinarie sono attivabili unicamente attraverso scambio di comunicazioni scritte tra i coordinatori di cui all'art. 2 dell'Accordo, senza necessità di ulteriori atti amministrativi della Regione entro il predetto limite, ferma restando la liquidazione sulla base delle attività effettivamente eseguite e rendicontate;

Rilevato che per la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo organizzativo di partenariato orizzontale, è opportuno prevedere un impegno regionale di euro 10.000,00, quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall’IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* anno 2026.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i, in particolare l’Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 “*Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)*”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”.

Vista la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”.

Vista la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17, avente ad oggetto “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”

Vista la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."

Vista la comunicazione AOO A1700A, Prot. n. 00002987 del 12/02/2026 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo che autorizza, altresì, il Dirigente del Settore A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Dott. Paolo Aceto, ad adottare, nell’esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno nei limiti della disponibilità ad impegnare in competenza 2026 sul capitolo di parte corrente regionale 138877/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026.

Visto il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4, per il quale le attività svolte in collaborazione nell’ambito di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Stabilito che la spesa (di natura non ricorrente) di euro 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.), di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall’IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* per l’anno 2026, approvato con D.G.R. n. 6-2534 dell’11 maggio 2026, trova copertura finanziaria con le risorse fresche regionali iscritte in competenza sul capitolo di spesa 138877/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026. Detto importo comprende una quota fissa di euro 5.000,00, riferita alle analisi ordinariamente programmate, ed una quota condizionata fino a ulteriori euro 5.000,00, la cui liquidazione è subordinata all'effettiva esecuzione di analisi incidentali e alla relativa rendicontazione.

Ritenuto di impegnare euro 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in favore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011, per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2026*, in attuazione del DM 8 novembre 2017.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026, per euro 10.000,00
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4/2), e che la relativa obbligazione sarà esigibile nell’esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Stabilito che la liquidazione fino a euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2026 in favore dell’IZSPLV sarà effettuata nell’esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, secondo le condizioni dell’accordo sottoscritto dalle parti nell’accordo organizzativo di partenariato

orizzontale, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili e sulla base della documentazione richiesta dall'accordo medesimo, nei limiti delle attività effettivamente eseguite e rendicontate.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto sul capitolo 138877/2026 è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e della lettera e) dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 9/2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023;
- D.lgs. n. 209/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Vista la D.G.R. 16 marzo 2026, n. 5-2348 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8." Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023;
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 13361;
- Vista la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- Preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di tracciabilità, regolarità contabile e identificabilità dei flussi finanziari pubblici;
- Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013;

- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa di:

- di approvare lo schema di Accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del DM 8 novembre 2017 attraverso la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni, anno 2026, approvato con D.G.R. n. 6-2534 dell'11 maggio 2026;

- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale fino a un importo massimo complessivo di euro 10.000,00, articolato come segue:

- una quota di euro 5.000,00 quale parziale compartecipazione alle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione delle analisi biomolecolari ordinariamente programmate per l'anno 2026 sulla Linea IV del POR OGM, quantificate in un massimo di 15 campioni e forfettariamente valutate in circa euro 10.000,00 comprensive di analisi, consumabili extra analisi, composizione, allestimento e stoccaggio aliquote, strutture e personale di supporto impiegato, attività di consulenza e gestione delle eventuali specifiche competenze relative alla Legge n. 689/81;

- una quota ulteriore fino a euro 5.000,00, quale parziale compartecipazione agli oneri eventualmente sostenuti dall'Istituto per le analisi biomolecolari incidentali di cui all'art. 6 dell'Accordo relative alle linee di attività II, VI e ulteriori approfondimenti per la linea IV, di importo non preventivabile a priori in quanto subordinate al verificarsi di non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie, attivabili mediante semplice scambio di comunicazioni scritte tra i coordinatori di cui all'art. 2 dell'Accordo, senza necessità di ulteriori atti amministrativi della Regione entro il predetto limite, ferma restando la liquidazione sulla base delle attività effettivamente eseguite e rendicontate;

- di dare atto che le predette somme non costituiscono corrispettivo per prestazioni rese in regime di mercato, bensì compartecipazione pubblicistica agli oneri sostenuti dall'IZSPLV nell'ambito di una cooperazione istituzionale tra enti pubblici, avente a oggetto attività d'interesse comune connesse all'attuazione del PON/POR OGM 2026;

- di dare atto che il fabbisogno analitico ordinario oggetto dell'accordo è riferito in via principale alla Linea IV del PON/POR 2026, concernente la vigilanza sul rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810, e risulta quantificato in un numero massimo di 15 campioni, ferma restando la possibilità di ulteriori analisi connesse alle altre linee di attività, ovvero a esigenze di approfondimento, conferma o caratterizzazione conseguenti a non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie, secondo quanto previsto dall'accordo e, entro il limite massimo complessivo impegnato con il presente provvedimento, mediante le modalità di attivazione ivi previste; eventuali oneri eccedenti tale limite richiederanno la preventiva adozione dei necessari ulteriori atti amministrativi e contabili;

- di impegnare euro 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2026, in attuazione del DM 8 novembre 2017.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026, per euro 10.000,00**.**
La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione fino a euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2026 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata, nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, secondo le condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili e della documentazione prevista dall'accordo, nei limiti delle attività effettivamente eseguite e rendicontate.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (*Accordi tra amministrazioni pubbliche*) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta con sede legale in via BOLOGNA 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011.
Importo: euro 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.)
Dirigente responsabile: Dott. Paolo Aceto
Modalità individuazione beneficiario: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'attuazione del PON OGM 2026.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_OGM_2026.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 *"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" per l'anno 2026*

Premesso che:

− la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

− con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

− lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre nel caso dell'*in-house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione

utilizzata è di partenariato verticale;

− il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “*obbiettivi comuni*” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “*sinergica convergenza*” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obbiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

− la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe corrispondere all’altra nell’ambito della attività previste dall’accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che l’eventuale onere economico posto a carico di una delle Parti sia accompagnato dall’obbligo di rendicontazione;

− in attuazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il *Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)*, la cui realizzazione è demandata a un’attività di programmazione sia a livello statale che regionale;

− al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell’accordo, ai sensi dell’articolo 15 della Legge

241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;

− il "*Programma operativo nazionale annuale d'attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*" (abbreviato Programma Operativo Nazionale o PON), definisce i criteri generali dell'attività di vigilanza e il correlato e successivo "*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati*" (abbreviato Programma Operativo Regionale delle ispezioni o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;

− il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato oggetto d'informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 281/1997 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026);

− il PON individua il *Network Italiano Laboratori del Controllo Ufficiale OGM* (abbreviato NILO) quale unica entità di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l'esclusiva competenza in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.

− Il POR, approvato con DGR n. 6-2534 del 11 maggio 2026 dispone altresì di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del Servizio

Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (abbreviato SAA), l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni per l'anno 2026.

− con il medesimo provvedimento regionale è stata riservata, nell'ambito della quota imputata al Programma Operativo Regionale OGM, la somma di euro 5.000,00 per le analisi biomolecolari, restando possibile la rimodulazione in aumento di tale quota, entro la dotazione complessiva del pertinente capitolo e nel rispetto delle procedure contabili vigenti, in caso di non conformità, segnalazioni, allerte o ipotesi di illecito che richiedano ulteriori campionamenti e analisi.

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari ad entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

In considerazione delle su esposte premesse,

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990,

TRA

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Responsabile

pro tempore dott. Paolo Aceto, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), nato a _____il _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Piemonte in Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino.

E

l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta** (C.F. / Partita IVA 05160100011), denominato per brevità, "**IZS PLV**" o "**Istituto**", ente sanitario di diritto pubblico, con sede legale in Torino - Via Bologna n. 148, in persona del Direttore Generale, dott. Claudio Ghittino, nato a _____ il _____e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione delle attività che il SAA, incardinato presso il Settore regionale A1706B, e i laboratori della Struttura Complessa Biotecnologie dell'Istituto svolgeranno per l'attuazione del Programma Operativo Regionale annuale delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "*Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*" per l'anno 2026, con specifico riferimento alle analisi biomolecolari dei campioni prelevati nell'ambito delle linee di attività individuate dal PON e dal POR OGM 2026.

Art. 2 – Coordinamento delle attività

Le Parti individuano quali coordinatori delle attività di cui all'art. 3:

− per la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, il coordinatore del SAA, dott. **Marco Martino;**

− per l'Istituto, la responsabile della Struttura Complessa Biotecnologie, dott.ssa **Mariella Goria**.

In caso di ulteriori approfondimenti sulla gestione e realizzazione delle attività, le Parti potranno avvalersi di altri esperti da individuare a seconda delle specifiche necessità.

Art. 3 – Programma delle attività

Le attività rientrano nelle linee d'intervento definite dal "*Programma Operativo Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* ", e precisamente in merito alla vigilanza relativa:

− all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale (Linea I PON);

− all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione (Linea II PON);

− all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione (Linea III PON);

− al rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del D.lgs. n. 224/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 227/2016 (Linea IV PON);

− agli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati a impieghi in ambiente confinato, nei limiti e secondo le modalità eventualmente previste dal PON e dal POR di riferimento (Linea V PON);

− all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati (Linea VI PON).

Ai fini del presente accordo, le attività analitiche ordinariamente programmate sono riferite in via principale alla Linea IV del PON, concernente la vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. n. 224/2003, in quanto

tale linea comporta, secondo la programmazione nazionale e regionale, lo svolgimento di campionamenti su matrici vegetali, con particolare riferimento al mais.

Le ulteriori linee di attività del PON e del POR restano comprese nel quadro generale della collaborazione istituzionale disciplinata dal presente accordo; tuttavia, per esse l'esecuzione di analisi biomolecolari non è oggetto di programmazione quantitativa preventiva, trattandosi di attività eventuale, subordinata al riscontro di elementi di sospetto, non conformità, segnalazioni, allerte, evidenze ispettive o altre circostanze che rendano necessario il prelievo e l'analisi di campioni.

In coerenza con il POR OGM 2026, le analisi oggetto del presente accordo sono riferite alle linee di attività per le quali sia previsto il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi biomolecolare presso laboratori della rete NILO o presso ulteriori laboratori ufficiali designati, con particolare riguardo alle linee II, IV e VI, salve ulteriori esigenze derivanti da non conformità, segnalazioni, allerte o ipotesi di illecito.

In relazione alle attività elencate l'Istituto s'impegna a effettuare le seguenti attività specifiche:

− ricevimento e accettazione dei campioni prelevati, corredati del relativo verbale;

− esami biomolecolari per l'identificazione di OGM nelle matrici previste secondo il PON 2026, il POR OGM 2026 e le indicazioni tecniche del Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM) istituito con Decreto del Ministero della Salute del 08/05/2002 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, armonizzate nella rete NILO;

− eventuali esami biomolecolari di approfondimento nel caso si rendessero

necessari, anche con il supporto del CROGM;

− supporto tecnico-scientifico, per quanto di competenza, nella lettura degli esiti analitici e nella gestione dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi collegati al POR OGM 2026.

Le Parti concordano di gestire le irregolarità riscontrate, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del D.lgs. 8 luglio 2003 n. 224 e s.m.i. e della L. 689/81.

Ogni altro adempimento relativo, connesso e conseguente alla realizzazione del POR delle ispezioni di cui al DM 8 novembre 2017, è svolto dalla Regione Piemonte, che s'impegna altresì a raccogliere e conferire i campioni oggetto di analisi con le modalità concordate con l'Istituto.

Le attività di cui al presente accordo riconducibile, nello specifico, ai seguenti compiti dell'Istituto, esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 ("*Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11* "):

− studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;

− ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Art. 4 – Modalità e procedure di conferimento campioni e delle analisi

Le Parti concordano, per l'anno 2026, un fabbisogno analitico ordinario riferito ai campionamenti programmati nell'ambito della Linea IV del PON/POR, quantificato in un numero massimo di 15 campioni. Tale quantificazione non comprende le eventuali analisi che si rendessero necessarie nell'ambito delle altre linee di

attività del PON/POR, ovvero ulteriori analisi di approfondimento, conferma o caratterizzazione richieste da non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie.

I campioni sono prelevati dagli ispettori del SAA, iscritti al registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull' emissione deliberata nell'ambiente di OGM istituito ai sensi del DM 8 novembre 2017 e nominati ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, secondo tecniche e metodi standard indicati dal Ministero e coordinati dalla rete NILO nonché concordati negli aspetti operativi con successive definizioni da parte dei coordinatori delle attività di cui all'art. 2.

I campioni prelevati, idoneamente confezionati e conservati, unitamente al relativo verbale, sono conferiti all'Istituto, nella sede di Torino, presso la S.S. Accettazione Centralizzata (Via Paganini 25, con orario 9.00-12.30 e 13.30 16.30), che effettuerà presso i laboratori della Struttura Complessa Biotecnologie le analisi convenute secondo metodi analitici accreditati e definiti dalla rete NILO.

Art. 5 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha **durata annuale**, a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Alla scadenza dell'accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o concordate in sede di coordinamento durante il periodo di validità dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nella medesima sede. Il presente accordo è rinnovabile tra le Parti entro un mese prima della naturale scadenza tramite un apposito nuovo atto o un *addendum* alle stesse condizioni.

Art. 6 – Spese

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo le Parti contribuiscono alle attività mediante le proprie risorse.

La Regione Piemonte mette a disposizione una somma complessiva fino a un massimo di Euro 10.000,00 quale compartecipazione pubblicistica agli oneri sostenuti dall'Istituto per l'attuazione del POR OGM 2026, articolata come segue:

a) una quota fissa di Euro 5.000,00, riferita al fabbisogno analitico ordinario programmato per l'anno 2026 con riguardo ai campionamenti previsti nell'ambito della Linea IV del POR, quantificato in un numero massimo di 15 campioni;

b) una quota condizionata, fino a ulteriori Euro 5.000,00, riferita alle analisi biomolecolari eventualmente necessarie nell'ambito delle altre linee di attività del PON, ovvero ad approfondimenti, conferme o caratterizzazioni conseguenti a non conformità, segnalazioni, allerte, ipotesi di illecito o sopravvenute esigenze istruttorie.

La quota di cui alla lett. b) è attivata mediante semplice scambio di comunicazioni scritte tra i coordinatori di cui all'art. 2, senza necessità di ulteriori atti amministrativi della Regione Piemonte entro il limite ivi indicato. Eventuali oneri eccedenti il predetto limite richiedono la preventiva adozione, da parte della Regione, dei necessari ulteriori atti amministrativi e contabili.

La quota di cui alla lett. a) è liquidata in unica soluzione, nel mese di dicembre, entro la chiusura dell'esercizio finanziario ovvero, qualora le attività analitiche non siano ancora concluse, nei tempi conseguenti al loro completamento, sulla base delle analisi effettivamente eseguite, di una relazione tecnica e a seguito di emissione di nota di debito. La quota di cui alla lett. b) è liquidata sulla base delle analisi eseguite e di una relazione tecnica, mediante una o più note di debito emesse entro la scadenza dell'esercizio finanziario secondo le tempistiche

tecniche di completamento delle attività e della relativa rendicontazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1972, le attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Le somme di cui alle lett. a) e b) non costituiscono corrispettivo di prestazioni di servizi rese in regime di mercato, ma compartecipazione pubblicistica agli oneri sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento di attività istituzionali comuni, nell'ambito del partenariato orizzontale disciplinato dal presente accordo.

Art. 7 - Riservatezza e Utilizzo dei risultati

L'Istituto si impegna a garantire alla Regione il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente accordo, e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta della Regione, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo dando scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. 679/2016.

Ogni Parte potrà pubblicare risultati analitici parziali e finali anonimizzati, conseguiti nell'ambito del presente accordo, ed utilizzarli nelle forme ritenute più consone e in condivisione con l'altro contraente.

Resta fermo che la comunicazione esterna di dati, informazioni o risultati analitici riferibili a specifici procedimenti di vigilanza, attività ispettive, campioni o operatori economici dovrà avvenire nel rispetto delle competenze istituzionali delle Parti, degli obblighi di riservatezza procedimentale e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, accesso agli atti e segreto istruttorio, ove applicabile.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali (anche in riferimento all'origine dei campioni pervenuti)

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del D. Lsg. 101/2018, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché a ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività oggetto dell'Accordo.

Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare autonomo per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'Accordo stesso e in conformità con l'informativa (disponibile per la Regione Piemonte all'indirizzo Privacy | Regione Piemonte; per l'Istituto all'indirizzo Privacy | IZS PLV), resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 e 14 del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali contenuti nei verbali di prelievo che accompagnano i campioni sono trattati da ciascuna Parte in qualità di Titolare autonomo, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico di rispettiva competenza connessi all'attuazione del presente Accordo.

Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità, trasparenza e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative

adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si danno atto che nel caso in cui l'esecuzione dell'Accordo dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte di una delle Parti per conto dell'Altra, le Parti stipuleranno apposito contratto di designazione quale Responsabile del tratta-mento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e dell'articolo 29 del Codice Privacy s.m.i."

Art. 9 – Modifiche

Il presente accordo può essere modificato, nelle sue parti tecniche e non essenziali, mediante accordo scritto tra le Parti e su richiesta motivata di una di esse. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di eventuali successivi accordi definiti preventivamente dai coordinatori delle attività.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le Parti circa l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lettera a), n. 2, del Codice del processo amministrativo.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte dall'Istituto, in modo virtuale con autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - n. 90 BV Prot. 2022/33437.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per la Regione Piemonte - Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Il Dirigente, dott. Paolo Aceto

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Il Direttore Generale, dott. Claudio Ghittino